



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'Istruzione*  
*Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici*  
*e per l'Autonomia Scolastica*  
*Segreteria del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione*

MIURAOODGOS Prot. n. 5023

Roma, 20.07.2011

All'On.le Ministro

**SEDE**

Oggetto: Parere sul Decreto Ministeriale recante: “ Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – 10 settembre 2010, n. 249” ”

**ADUNANZA DEL 19 LUGLIO 2011**

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

- Vista la nota prot. n. 2261 del 14 giugno 2011 con la quale l'Ufficio Legislativo ha chiesto il parere del C.N.P.I. in merito all'argomento in oggetto;
- Visti gli artt. 24 e 25 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994;
- Vista la relazione della Commissione redazionale, appositamente costituita per l'esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all'argomento in oggetto specificato;
- dopo ampio ed approfondito dibattito;

## **E S P R I M E IL PROPRIO PARERE NEI SEGUENTI TERMINI:**

In premessa il CNPI intende ribadire che il consolidamento e la valorizzazione della professionalità del docente di sostegno, nel quadro della fondamentale e sempre riaffermata scelta culturale e sociale dell'integrazione scolastica (introdurre gli Interi/persona nell'Intero/cultura) degli alunni disabili, trovano adeguata e coerente collocazione sul piano formativo, dentro un percorso specificamente arricchito di formazione iniziale dei docenti. L'insegnante di sostegno dovrà essere portatore e operatore di un'ampia cultura dell'integrazione per intervenire attivamente nella progettazione dell'intervento didattico ed educativo. L'insegnante di sostegno dovrà essere organizzatore del prendersi cura (progetto di vita) e suscitatore di relazioni educanti.

Le tematiche connesse ai processi di integrazione costituiscono una parte essenziale del profilo culturale, scientifico e professionale della formazione di tutti i docenti in tutti i segmenti del sistema di istruzione e formazione. Per l'insegnante specializzato queste si costituiscono in aree della conoscenza, specificamente approfondite e declinabili nei vari contesti educativi e scolastici, si uniscono a specifiche competenze didattiche da realizzarsi così come correttamente richiamato nell'allegato A (articolo 2) della bozza di Decreto in esame.

In coerenza con la riconferma della scelta dell'integrazione anche come modalità di esercizio delle specifiche competenze per il sostegno, il docente specializzato va preparato a costituire una figura a pieno titolo del processo pedagogico didattico complessivo della scuola, corresponsabile delle azioni programmate e realizzate per la generalità degli alunni e partecipante a tutte le attività di programmazione collegiale.

In forza di specifiche competenze acquisite nel percorso formativo gli vanno offerti gli strumenti per poter essere operatore della "cura" che i vari elementi dell'esperienza scolastica offrono agli alunni disabili, evidenziando e realizzando le necessarie curvature metodologiche delle didattiche disciplinari.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte il CNPI sottolinea il carattere di provvisorietà del decreto in esame, come esplicitamente affermato all'art. 1.

Solo una definizione del percorso formativo del docente di sostegno nel quadro dei corsi di laurea magistrale per la formazione iniziale dei docenti può realizzare in modo compiuto e coerente quanto prima richiamato in ordine al profilo professionale di questa figura.

Il CNPI è comunque consapevole dell'urgenza di attivare percorsi formativi dedicati, al fine di superare l'attuale situazione che vede operare nelle attività di sostegno un numero molto alto di insegnanti privi di specializzazione e con nessuna formazione specifica.

Questo in un contesto scolastico pesantemente indebolito e in affanno per il peggioramento del rapporto necessità/risorse, numerosità e complessità sociale delle classi, riduzione delle risorse umane e finanziarie a disposizione delle scuole.

Per quanto riguarda il testo del decreto il CNPI evidenzia le seguenti osservazioni:

- **si propone di espungere** dalla premessa e dall'art. 5 c. 11, il riferimento alla legge 8 Ottobre 2010, n° 170, recante "nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".

Questa legge infatti fa riferimento a difficoltà e disturbi non riconducibili alla condizione di disabilità, così come prevista dalla legge 104/1992. Si rischia così una estensione impropria dell'ambito di competenza e utilizzazione dell'insegnante di sostegno, confondendo situazioni per le quali vanno previste opportunità, risorse e modalità diverse di intervento.

- all'art. 3 comma 2 punto c, relativamente all'affidamento dei laboratori, **si propone di cancellare** il riferimento a "*curriculum di chiara fama*". La genericità di tale criterio, per quanto corredato da documentate esperienze, rischia di soverchiare la primaria esigenza che tali laboratori siano affidati a docenti specializzati, con specifica esperienza scolastica.

- **si propone la riscrittura** del comma 1 dell'art. 5, in particolare non si coglie il senso specifico della verifica del corretto uso della lingua riferita a docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento prevedendo che tale specificità sia declinata su competenze proprie delle finalità del percorso formativo in oggetto. Analogamente desta perplessità la semplice indicazione di competenze empatiche e di intelligenza emotiva, creatività e di pensiero divergente. Si tratta di competenze complesse, che sembra molto discutibile, se non specificate, porre come competenze di ingresso in un percorso formativo di natura professionale.

- **si propone di aggiungere** ai commi 4 e 9 dell'art. 5, dopo le parole "più giovane" la seguente formulazione "prevedendo comunque una valorizzazione del servizio prestato su sostegno".

- per quanto riguarda l'allegato A **si propone di inserire** la seguente formulazione: "competenze teoriche e pratiche nel campo della didattica speciale"

- per quanto riguarda gli insegnamenti di cui all'allegato B, si evidenziano due esigenze:
- l'opportunità di inserire discipline, come filosofia dell'educazione e sociologia dell'educazione con conseguente riduzione di altri insegnamenti;
  - uno specifico rafforzamento, nell'area 11, dell'attività formativa relativa alla didattica speciale per le disabilità sensoriali. Carenze formative in questo settore sono state infatti ripetutamente segnalate dagli stessi docenti di sostegno.

Relativamente al "Tirocinio diretto" si propone che, in analogia a quanto previsto dall'art. 15, comma 13 del D.M. 249 10 settembre 2010, in presenza di un servizio già prestato su attività di sostegno si determini una decurtazione dei CFU previsti e che le istituzioni scolastiche dove i soggetti svolgono attività di sostegno diventino "convenzionate anche se non accreditate" in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere l'attività.

In conclusione il CNPI evidenzia la necessità di prevedere azioni di monitoraggio dei corsi attivati nelle diverse sedi universitarie, a garanzia dell'unitarietà e delle pari opportunità formative.

Nelle suddette considerazioni e osservazioni, è il richiesto parere.

IL SEGRETARIO  
Maria Rosario Cocca

IL VICE PRESIDENTE  
Mario Guglietti